



Palazzo Comunale Via C. Battisti, 56 – C.A.P. 20055 – Vimodrone
Telefono 02250771 – Fax 022500316
Pec comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it
E-mail Istituzionale protocollo@comune.vimodrone.milano.it
Codice identificativo univoco fatturazione: BHK9ZK
Codice Fiscale 07430220157 – Partita Iva 00858950967

Registro Interno n. 111

Registro Generale n. 335

**DETERMINAZIONE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
SERVIZI SOCIALI**

Assunta nel giorno 21-05-2024

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO E ASSUNZIONE
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA CONCLUSIONE DI UN
ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ARTICOLO 59 COMMA 3 DEL
D.LGS. N. 36/2023 AVENTE AD OGGETTO IL SISTEMA INTEGRATO
SCOLASTICO: EDUCATIVA SCOLASTICA PER L'INCLUSIONE
ALUNNI BES 1/DVA, BES 2, BES 3, E SPORTELLLO
PSICOPEDAGOGICO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI
LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO E
SECONDO GRADO PER IL COMUNE DI VIMODRONE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che si rende necessario acquisire il sistema SIS che rappresenta un insieme di attività e interventi rispondenti alla normativa in materia sulla disabilità quale attuazione della Legge Quadro per l'assistenza, l'integrazione e i diritti delle persone diversamente abili (L. n° 104/92, art.12), promuovendone l'integrazione nella vita scolastica e nella società. Le funzioni, i servizi e le prestazioni tutte devono essere organizzate e rese in modo puntuale e diligente nel pieno rispetto della qualità complessiva e dei parametri specifici previsti dalla vigente normativa in materia, dal capitolato comprensivo di allegati e dall'offerta presentata in sede di gara.

Il servizio in oggetto è caratterizzato da prestazioni di ambito educativo, psicologico e di cura della persona con disabilità e andrà svolto nei plessi scolastici del territorio, nei plessi extra-territoriali di secondaria di secondo grado, presso i campus estivi e presso i domicili dei soggetti in carico al servizio sociale.

Nella maggior parte dei casi si tratta di interventi ripetitivi, ma dei quali non si conosce il numero e non sono predeterminabili nel *quantum* e nel *quando* dovranno essere, dovendo però molto spesso, allorquando si manifesta la necessità, intervenire con estrema urgenza;

Dato atto come:

- Detta acquisizione è stata inserita nella programmazione triennale 2024-2026 dei beni e servizi;
- Il codice unico di intervento (CUI) dell'acquisizione in oggetto è il seguente:

S07430220157202300009;

- ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 del D.lgs. n. 36/2023 il Responsabile unico del procedimento è il Dott. Roberto Panigatti , già indicato come RUP nell'atto di programmazione e che risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'acquisizione in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in questione;

Accertato che lo strumento che si ritiene più efficace ed idoneo è quello di concludere un accordo quadro con un unico operatore ai sensi dell'articolo 59 comma 3 del D.lgs. n. 36/2023, essendo l'accordo quadro uno strumento flessibile, che permette di sottoscrivere un contratto-“cornice” “contratto normativo” con un operatore per un certo periodo di tempo (al massimo 4 anni) e per certe tipologie di prestazioni, definite nei contenuti e nel prezzo, da affidare poi di volta in volta, con specifici appalti e contratti applicativi prima dell'esecuzione. Ciò consente di intervenire tempestivamente in caso di emergenza. Ciò nella considerazione che l'accordo quadro è uno strumento flessibile che, accorpando prestazioni di tipo omogeneo e ripetitivo, consente di definire le prestazioni e il soggetto aggiudicatario, che potranno essere oggetto di affidamento al ricorrere delle effettive necessità, senza alcun vincolo al raggiungimento dell'importo dell'accordo, complessivamente stimato. Ciò consente un risparmio di tempi e di costi in quanto si può attivare la prestazione resasi necessaria a “semplice chiamata” con la stipula di un contratto applicativo, in tal modo evitando l'indizione di molteplici gare d'appalto e la conseguente parcellizzazione della spesa. Si ritiene che le prestazioni dedotte nell'accordo quadro rispondano ad esigenze consolidate, ripetute nel tempo, il cui numero e dimensionamento però , così come l'esatto momento del loro verificarsi non sia sempre noto in anticipo e quindi anche da questo punto di vista si ritiene che l'impiego dell'accordo quadro sia uno strumento contrattuale idoneo.

La tipologia di accordo quadro che si intende attivare è un accordo quadro completo, ove sono disciplinate tutte le condizioni dei futuri contratti applicativi e dunque la competizione si esaurisce nella fase di aggiudicazione dell'accordo quadro. La regolamentazione delle specifiche tecniche, dei tempi di esecuzione minimi, della tipologia delle prestazioni, della loro qualità, dei prezzi ed in generale tutto quanto necessario per identificare compiutamente le prestazioni da eseguire con i successivi contratti applicativi è contenuta negli elaborati progettuali allegati.

Rilevato come all'uopo è stato predisposto il progetto ai sensi dell'articolo 41 comma 12 del D.lgs. 36/2023 composto dai seguenti elaborati :

- All. A Capitolato;
- All. B Relazione illustrativa con elenco prezzi
- All. C Quadro economico
- All. D Schema di contratto

Dato atto come:

- gli interventi oggetto dell'accordo sono riconducibili al settore Servizi di assistenza sociale per disabili cpv 85311200-4 e si compongono sostanzialmente dei seguenti interventi: assistenza educativa DVA BES 1, categoria principale, per un importo di euro 908.820,00; Assistenza educativa BES 2 E BES 3 categoria secondaria, per un importo di euro 97.200,00; Sportello psicologico categoria secondaria per un importo di euro 66.096,00; Coordinamento pedagogico categoria secondaria per un importo di euro 30.780,00; Assistenza domiciliare minori disabili categoria secondaria per un importo di euro 55.080,00;

Determinazione SERVIZI SOCIALI n.111 del 21-05-2024 COMUNE DI VIMODRONE

Assistenza educativa DVA/Bes 1 scuole superiori categoria secondaria per un importo di euro 385.560,00; Assistenza educativa disabili campus centri estivi categoria secondaria per un importo di euro 40.500,00.

Le attività saranno remunerate a “misura” e le stesse sono state definite in via generale ma non nella loro descrizione compiuta, nel numero e nella localizzazione. Essi dipenderanno dalle necessità che verranno evidenziate dal Direttore dell'esecuzione nell'arco di tempo previsto di vigenza dell'Accordo Quadro. Pertanto le attività e le prestazioni di cui sopra saranno descritte e compiutamente disciplinate nell'ambito dei contratti applicativi e nei documenti di esecuzione di questi, quali gli ordini di lavoro emessi in esecuzione di ciascun contratto applicativo.

- la durata dell'Accordo quadro è di 36 mesi: non è prevista alcuna opzione di proroga del contratto, né affidamento di servizi analoghi di cui all'articolo 76 comma 6 del codice. E' prevista una variazione fino a concorrenza del quinto e che in casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto
- Il valore complessivo dell'accordo quadro è stato stimato pari ad euro 1.584.036,00 che con l'aggiunta dell'opzione del quinto in aumento valorizzata in euro 316.807,20 si perviene ad un importo complessivo di euro 1.900.843,20.
- Per determinare il valore dell'accordo quadro, si è effettuata una previsione del fabbisogno potenziale e del volume degli interventi previsti condotta sulla base di informazioni tratte da dati storici e ipotesi di evoluzione del fabbisogno nel periodo di validità dell'accordo quadro e i prezzi unitari per le singole attività e figure professionali contenuti nell'elenco prezzi a base di gara sono stati determinati partendo dalle tariffe orarie desunte dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo con l'integrazione di ulteriori costi pro quota desunti dal mercato e da gare analoghe, dando atto che i prezzi unitari posti a base di gara sono remunerativi di tutte le attività che saranno dedotte nell'ambito degli appalti specifici affidati durante la vigenza dell'accordo quadro. Gli ulteriori costi scaturiscono da un'analisi dei costi delle prestazioni, desunti da appalti precedenti e operando i dovuti aggiornamenti e facendo un benchmarking su servizi similari. I prezzi unitari posti a base di gara sono remunerativi di tutte le attività che saranno dedotte nell'ambito degli appalti specifici affidati durante la vigenza dell'accordo quadro secondo le prescrizioni degli elaborati di progetto, che si intendono richiamate totalmente in ogni loro parte. Detto importo complessivo / quantitativo dell'accordo quadro è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno del Comune nell'arco temporale di durata dell'accordo quadro. Pertanto la predetta stima non è in alcun modo impegnativa né vincolante per il Comune nei confronti dell'aggiudicatario dell'accordo quadro.
- I prezzi unitari a base d'asta e le relative quantità sono riportati all'interno degli elaborati progettuali (in particolare capitolato) cui si rinvia integralmente.
- I prezzi indicati nell'elenco prezzi posti a base di gara sono comprensivi di tutte le spese inerenti e conseguenti all'esecuzione delle prestazioni secondo le prescrizioni degli elaborati di progetto, che si intendono richiamate totalmente in ogni loro parte. Analogamente, considerata la natura bifasica dello strumento di acquisto utilizzato (Accordo Quadro) , il costo della manodopera, che ha un'incidenza pari al 95 %, è stato determinato secondo quanto indicato negli elaborati progettuali per un importo complessivo pari a €. 1.504.834,20.

- L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 poiché non si reputano esistenti rischi interferenziali e si reputa non sussistente l'obbligo di procedere alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (c.d. DUVRI).
Il valore dell'accordo quadro costituisce l'importo complessivo di spesa entro il quale durante la vigenza dell'Accordo Quadro possono essere affidati gli appalti specifici aventi ad oggetto le attività di servizi e di lavori contabilizzate a corpo e/o a misura secondo l'elenco prezzi indicato negli elaborati progettuali. Il valore/quantitativo dell'Accordo Quadro è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno del Comune che ricorrerà agli appalti specifici e relativi contratti applicativi nell'arco temporale di durata dell'Accordo Quadro. Detta stima è stata elaborata secondo i criteri indicati direttamente negli elaborati progettuali cui si rinvia non essendoci ad oggi, per quanto consta, per le attività oggetto dell'accordo quadro i prezzi di riferimento pubblicati da Anac. La predetta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante per il Comune nei confronti dell'aggiudicatario dell'Accordo Quadro. Il valore economico stimato dell'accordo quadro non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale poiché ha solo il fine di quantificare un fabbisogno presunto e individuare il quadro economico dell'accordo quadro, atteso che come sopra indicato l'accordo quadro definisce "la cornice" contrattuale inerente alle condizioni e le modalità con cui saranno poi affidate le singole prestazioni oggetto degli appalti specifici e relativi contratti applicativi che il Comune di volta in volta vorrà eseguire. Le attività, oggetto dell'Accordo Quadro, che saranno affidati nel corso di vigenza dell'Accordo Quadro attraverso appalti specifici e relativi contratti applicativi sono finanziati con fondi propri di bilancio;
- si è progettato un unico lotto e non viene suddiviso in lotti funzionali e/o prestazionali poiché l'analisi del mercato condotta dimostra che i servizi richiesti sono erogati in un unico ambito e riconducibili ad attività e processi strettamente correlati e di natura unitaria e quindi le prestazioni oggetto dello stesso, per la loro unicità, non sono in alcun modo scindibili. Per lo stesso motivo, non è applicabile la suddivisione in lotti geografici. Inoltre, date le caratteristiche del servizio, si ritiene che l'unicità del lotto risponda ad esigenze di efficienza, economicità e buona amministrazione e che un unico interlocutore possa garantire i migliori livelli prestazionali;
- per quanto concerne il requisito minimo di capacità tecnico professionale richiesto, lo stesso è qualificabile come servizio analogo c.d. di punta e si giustifica in relazione alla consistenza degli interventi dedotti nell'accordo quadro che richiedono un'esperienza minima che non può derivare dalla sommatoria di più servizi di scarsa consistenza viste le competenze e capacità necessarie per la gestione degli stessi bensì dalla gestione di un servizio continuativo di almeno 10 mesi e con una consistenza oraria significativa che è giustificata dall'esigenza di avere un'esperienza in detti interventi per un tempo medio/lungo, che necessita di continuità dei servizi e del personale, di stabilità aziendale;
- si è stabilita la seguente ripartizione dei punteggi tra l'aspetto qualitativo e l'aspetto economico: punti 95 per l'offerta tecnica e punti 5 per l'offerta economica, prevedendosi una clausola di sbarramento di almeno 65 punti nell'offerta tecnica per accedere alla fase di apertura delle offerte economiche, finalizzata a garantire una elevata qualità delle offerte stesse;
- si è previsto che ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL sopra indicato e prevedendo criteri premiali per garantire le pari opportunità di genere;

Valutato che dall'istruttoria compiuta gli interventi costitutivi del sistema integrato scolastico dedotti nell'accordo quadro di che trattasi non rientrano nella categoria dei servizi pubblici locali a

rilevanza economica e quindi fuoriescano dalla compagine normativa contenuta nel D.lgs. n. 201/2022;

Visto:

- il comma 1 art. 449. della legge 296 del 2006, come modificato dall'art. 7, comma 1, legge n. 94 del 2012, poi dall'art. 1, comma 150, legge n. 228 del 2012, poi dall'art. 22, comma 8, legge n. 114 del 2014, poi dall'art. 1, comma 495, legge n. 208 del 2015 che prevede che nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 il Comune può ricorrere alle convenzioni quadro stipulate da Consip o dalla centrale regionale di riferimento ovvero ne utilizza i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
- le categorie merceologiche per le quali gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni CONSIP, o degli altri soggetti aggregatori (art. 1, comma 7, del d.l. 95/2012, art. 9, comma 3, del d.l. 66/2014, come individuate dai d.P.C.M. del 2016 e del 2018 all'interno delle quali , a livello teorico, rientrano le prestazioni riconducibili alla gestione del verde pubblico

Rilevato come il Rup ha verificato che per l'acquisizione delle attività oggetto dell'Accordo Quadro non risultano ad oggi attive convenzioni Consip o della Centrale di Committenza Regionale idonee a ricomprendere le prestazioni che servono al Comune.

Ritenuto quindi di attivare una procedura autonoma e in particolare una procedura aperta sopra soglia con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'articolo 71 e 108 comma 2 del D.lgs. n. 36/2023 da svolgere sul sistema telematico messo a disposizione dalla regione Lombardia, piattaforma Sintel., sulla base delle indicazioni contenute negli elaborati progettuali allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto a tal fine si dà atto che:

-il Comune di Vimodrone ha costituito , unitamente al Comune di Cassina de Pecchi, Rodano, Pioltello e Cambiagio, un Ufficio Comune operante come centrale unica di committenza (di seguito anche Ufficio comune operante come cuc o cuc) , a seguito di accordo consortile nella forma della convenzione prevista dall'articolo 30 del D.lgs. n. 267/2000 e approvata dai rispettivi Consigli Comunali (con deliberazione C.C. n. 7 del 30/01/2023 adottata dal Comune di Vimodrone, deliberazione C.C. n. 8 del 27/01/2023 adottata dal Comune di Cassina de' Pecchi, deliberazione C.C. n. 4 del 25/01/2023 adottata dal Comune di Rodano, deliberazione C.C. n. 7 del 26/01/2023 adottata dal Comune di Pioltello, deliberazione C.C. n. 6 del 31/01/2023 adottata dal Comune di Cambiagio) per lo svolgimento in forma associata delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori in linea con quanto previsto dall'articolo 37 del D.lgs. n. 50/2016 e anch'esso qualificato ai sensi degli artt. 62 e 63 del D.lgs. n. 36/2023 . In particolare con gli atti sopra citati si è disciplinata l'istituzione di un ufficio comune come struttura organizzativa operante quale Centrale Unica di Committenza con sede presso il Comune di Vimodrone, che ha la funzione di stazione appaltante, in nome e per conto dei Comuni associati, per tutte le procedure che, in base alla citata convenzione, i medesimi Comuni associati demanderanno alla stessa, e si è disciplinata la suddivisione delle competenze, in capo ai Comuni associati ed in capo all'ufficio Comune. Sinteticamente, tra le competenze in capo ai Comuni associati, ai sensi dell'articolo 7 della citata convenzione, vi è l'approvazione del progetto dell'acquisizione da effettuare e l'approvazione della determina a contrarre nonché l'individuazione di tutti gli elementi previsti nella lettera a) dal citato articolo, mentre in capo all'ufficio Comune operante come CUC ai sensi dell'articolo 4 della citata convenzione vi è l'approvazione degli atti di gara e lo svolgimento della stessa fino proposta di aggiudicazione, demandando invece, alla competenza del Comune associato la verifica della sostenibilità e congruità dell'offerta, la verifica dei requisiti in capo all'affidatario e l'approvazione

Determinazione SERVIZI SOCIALI n.111 del 21-05-2024 COMUNE DI VIMODRONE

dell'affidamento. La convenzione sopra citata fa riferimento al codice degli appalti previgente ma contiene una norma di operatività e di salvaguardia che prevede che le clausole della convenzione che richiamano riferimenti a specifiche norme del codice dei contratti di cui al D.lgs. n.36/2023 nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti e i contatti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle disposizioni sopravvenute;

-di affidare la gestione della procedura di gara di cui trattasi all'ufficio comune operante come centrale unica di committenza, qualificato ai sensi degli artt. 62 e 63 del D.lgs. n. 36/2023 con un livello di qualificazione SF1, provvedendo con il presente atto ad approvare il progetto e ad assumere la determinazione a contrattare, e demandando così all'ufficio comune operante come centrale unica di committenza l'approvazione degli atti d gara e lo svolgimento della stessa;

Visto l'articolo 17 (fasi delle procedure di affidamento), comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 , il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

Visto l'art. 192 del D.P.R. n. 267/2000 e, sulla base degli elementi sopra esposti cui si rinvia integralmente e contenuti nel progetto si rileva che:

- ✓ il fine della conclusione dell'Accordo Quadro, così come ampiamente indicato sopra, è quello di poter avere uno strumento flessibile che con efficacia e tempestività possa rispondere alle esigenze che si manifesteranno relativamente agli interventi da attivare in ambito educativo, psicologico e di cura della persona con disabilità, consentendo in tal modo di intervenire tempestivamente in caso di emergenza.
- ✓ l'oggetto e le clausole essenziali: sono contenuti negli atti progettuali sopra indicati, tutti documenti allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale.
- ✓ la forma che si adotterà per la stipula del contratto è la forma pubblica amministrativa con modalità elettronica, con spese a carico dell'appaltatore, le cui clausole saranno conformi a quelle contenute nella bozza di contratto allegata quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
- ✓ la modalità di scelta del contraente è quella sopra indicata ossia la procedura aperta da svolgersi sul sistema telematico della Regione Lombardia denominato Sintel, e il criterio di affidamento è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri premiali indicati negli elaborati progettuali e prevedendosi i requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico e professionale indicati negli elaborati progettuali, attagliati e proporzionati alle prestazioni da acquisire, lasciando quale termine per la presentazione delle offerte il termine minimo di 30 giorni, considerato equo detto termine, vista l'urgenza di acquisire le attività oggetto dell'accordo quadro e considerato che su questa iniziativa è stata effettuata una preinformazione da parte dell'ufficio comune operante come CUC.

Ritenuto quindi di demandare all'Ufficio comune operante come CUC, l'espletamento della procedura previa adozione dell'atto di approvazione degli atti della procedura, compresa la fase di pubblicazione degli atti , l'assolvimento della tassa dell'autorità e la richiesta del codice CIG, su cui, al termine della procedura sarà operato un trasferimento in capo al Comune di Vimodrone in nome e per conto del quale si sta attivando la procedura di che trattasi, essendo in capo al medesimo Comune gli obblighi informativi verso l'Anac e verso l'Osservatorio come previsto nell'accordo consortile summenzionato.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. n. 16 del D.lgs. n. 36/2023 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti del Rup nonché Responsabile del Settore;
- si è effettuato l'accertamento, ai fini del controllo preventivo di regolarità tecnico-amministrativa di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, alla legittimità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore.

Richiamati:

- il combinato disposto degli artt. 107, comma 3, lettera d), 109, comma 2, 183, comma 1 e 191 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
- la legge 13/08/2010, n. 136;
- l'art. 151, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;
- IL d.lgs. n. 36/2023
- il DPR n. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

Visti:

- l'art. 2, comma 3 e l'art. 17, comma 1 del d.P.R. n. 62/2013, "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165", nonché il "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Vimodrone e dato atto che ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della n. 190/2012 non sussistono le cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente procedimento e del responsabile del settore e che nulla osta riguardo la compatibilità del responsabile di procedimento e del responsabile del settore rispetto all'affidamento in oggetto.
- il D.lgs. n. 33/2013 e dato atto che sarà cura del Rp procedere all'assolvimento degli obblighi ai fini dell'amministrazione trasparente di cui alla citata normativa.

Visti:

- delibera di C.C. n. 87 del 21/12/2023 approvazione del DUP 2024/2026;
- delibera di C.C. n. 88 del 21/12/2023 approvazione del Bilancio di Previsione 2024/2026;
- delibera di G.C. n. 3 del 12/01/2024 assegnazione ai responsabili di Settore delle dotazioni di competenza PEG triennio 2024/2026;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il regolamento comunale di contabilità ed il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il decreto n. 11/2024 di nomina del Responsabile del Settore Servizi alla Persona;

DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa che si intendono qui integralmente riportati:

1. di procedere con l'approvazione dei seguenti elaborati progettuali, facenti parte del progetto di servizio e allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale per addivenire alla conclusione di un accordo quadro ex articolo 59 comma 3 del D.lgs. n. 36/2023 avente ad oggetto il sistema integrato scolastico: educativa scolastica per l'inclusione alunni BES 1/dva, BES 2, BES 3 e sportello psicopedagogico scolastico per gli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado:
 - All. A Capitolato;
 - All. B Relazione illustrativa con elenco prezzi
 - All. C Quadro economico
 - All. D Schema di contratto
2. di approvare il presente atto, quale determina a contrarre, per l'individuazione del soggetto con cui concludere l'accordo quadro di cui al punto 1 secondo le prescrizioni e le condizioni contenute nel progetto di cui al punto 1, dando atto che per la scelta dell'operatore con cui concludere l'accordo quadro di che trattasi si attiverà una procedura aperta con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità ai sensi degli artt. 71 e 108 comma 2 del D.lgs. n. 23/2023 da svolgersi sul sistema telematico della Regione Lombardia denominato Sintel;
3. di demandare l'espletamento della procedura per l'affidamento dell'appalto di cui trattasi all'Ufficio comune operante come CUC, che approverà con proprio atto gli atti di gara, e provvederà all'espletamento di tutti gli adempimenti necessari compresa la pubblicazione degli atti, l'assolvimento della tassa ANAC e la richiesta del codice CIG, che poi al termine della procedura, dovrà essere oggetto di trasferimento in capo al Comune associato, sul quale ricadranno altresì tutti gli obblighi informativi verso l'Anac e all'Osservatorio come previsto nella convenzione citata;
4. Di non procedere al momento all'assunzione di impegni di spesa trattandosi di accordo quadro;
5. di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio operante come CUC per gli adempimenti di competenza nonché all'area servizi finanziari per quanto di competenza.

Firmato digitalmente
IL RESPONSABILE
Panigatti Roberto